

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/04/2021

FATTO

In data 18.06.2015 il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 28.11.2018, riferito alla data del 31.10.2018, provvedeva all'estinzione anticipata in corrispondenza della trentaseiesima rata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 14.12.2020, adiva questo Arbitro e chiedeva di «ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.050,00, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019)», oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00 e interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, in via preliminare, eccepiva il difetto di reclamo, perché il reclamo allegato sottoscritto soltanto dal rappresentante recava procura non autenticata. Nel merito, sulla base del carattere *up front* delle commissioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata in ragione del difetto di autentica della sottoscrizione del ricorrente apposta alla procura rilasciata per la presentazione del reclamo è destituita di fondamento. In conformità dell'orientamento dell'ABF, deve reputarsi sufficiente la sottoscrizione, apposta dal ricorrente e non contestata dall'intermediario resistente, della procura rilasciata al soggetto delegato alla presentazione del ricorso e la sottoscrizione del ricorso da parte del delegato. L'assenza di autenticazione in fase di reclamo non altera la natura sostanziale del reclamo perché il potere di autentica, previsto dall'art. 83 c.p.c., esclusivamente con riferimento alla procura alle liti, si giustifica in funzione dell'esercizio di un rimedio difensivo giudiziale ove la rappresentanza tecnica costituisce la regola ed in cui, ai fini del potere di autentica, il difensore assume la qualifica di pubblico ufficiale.

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni finanziarie non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha affermato che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

La commissione intermediario è prevista per «*acquisizione documentale; - informazioni commerciali; - costo attività di analisi e delibera; - notificazione degli atti; - gestione del trattamento dati; - archiviazione dati e documenti; - Enasarco; - compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*». Essa deve essere considerata *recurring* perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi *up front* e i costi *recurring*. Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo della commissione (euro 1.500,00) deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (ottantaquattro). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della trentaseiesima rata, la quota non maturata della commissione è pari a euro 1.050,00 oltre interessi dalla data del reclamo.

Il carattere seriale della controversia esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.050,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO